



Programma Master and Back

Procedura integrativa

all'Avviso pubblico 2010-2011 Percorsi di rientro



**P.O.R. FSE 2007-2013 Competitività regionale e occupazione
Asse IV – Capitale umano**

Attività i.3.1

**PROCEDURA INTEGRATIVA
ALL'AVVISO PUBBLICO 2010 - 2011 PERCORSI DI RIENTRO**

Il Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna

PREMESSO

> che, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie relative all'Avviso Pubblico 2010-2011 Percorsi di rientro – Programma Master and Back, sono pervenute all'Agenzia Regionale per il Lavoro, quale organismo intermedio deputato alla gestione del Programma, numerose segnalazioni in merito all'impossibilità per i candidati di proseguire o attivare i percorsi di rientro presso l'organismo ospitante con il quale avevano presentato domanda;

> che l'Avviso Pubblico 2010-2011 Percorsi di rientro non prevede la possibilità di erogare il finanziamento per percorsi differenti da quelli previsti al momento della presentazione della domanda di partecipazione;

> che, anche in seguito allo stanziamento di ulteriori fondi, formalizzato oltre un anno dopo la pubblicazione dell'Avviso, molti giovani si sono trovati nell'oggettiva impossibilità di iniziare o proseguire il percorso finanziato e che, pertanto, un ammontare consistente dei finanziamenti disponibili a valere sull'Avviso non è stato utilizzato;

> che, in considerazione di quanto sopra esposto, appare opportuno e coerente con le finalità del POR FSE Sardegna 2007-2013 consentire, nelle ipotesi di interruzione o mancata attivazione del percorso dovuta ad impossibilità non imputabile al giovane destinatario del finanziamento, la presentazione di una nuova domanda per il finanziamento di un percorso di rientro;

tutto ciò premesso

RENDE NOTA

l'approvazione della presente procedura integrativa per una più corretta allocazione dei fondi destinati all'Avviso pubblico 2010 - 2011 - Percorsi di rientro.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

Si richiamano:

- la Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 197, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- la Legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";
- il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modifiche;
- la Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 - Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/16 del 13/04/2006 "Preso d'atto del Documento Strategico Regionale Preliminare";
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 27/13 del 21/06/2005, n. 59/34 del 13/12/2005 e n. 3/16 del 24/01/2006 con le quali è stato approvato il Programma strategico di alta formazione ed inserimento lavorativo denominato "Master and back";
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 19/8 del 09/05/2007 e la n. 6/32 del 30/01/2008 con le quali sono state approvate le linee di indirizzo e le direttive per la partecipazione ai bandi relativi alle annualità 2007 e 2008 del programma "Master and back";
- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell' 11 luglio 2006 e successive modificazioni, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell' 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

- il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "*de minimis*";
- la Deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16-10-2007) concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";
- la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;
- la Decisione Comunitaria di adozione del Programma Operativo FSE Regione Sardegna 2007/2013, Decisione C (2007) n. 6081 del 30 novembre 2007;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4/24 del 22/01/2008 "Preso d'atto del Programma Operativo Regionale Sardegna – Competitività regionale e occupazione – FSE 2007-2013";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/23 del 04/02/2009 "PO FSE 2007-2013. Preso d'atto del programma annuale 2009";
- la Decisione della Commissione Europea C (2012) n. 2362 del 03/04/2012 che modifica la Decisione C (2007) n. 6081;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 23/2 del 29/5/2012 "Preso d'atto della decisione della Commissione Europea C (2012)2362 del 3.4.2012";
- il "Vademecum per l'Operatore - Programma Operativo Regionale – Regione Sardegna FSE 2007-2013" Versione 3.0 – Novembre 2010;
- l'Accordo del 04.02.2009 tra la Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale nella qualità di Autorità di Gestione del POR Sardegna FSE 2007-2013 e l'Agenzia regionale per il lavoro per l'espletamento delle funzioni di organismo intermedio, ai sensi dell'art. 59, secondo paragrafo, del Regolamento (CE) N. 1083/2006;
- l'Avviso Pubblico 2010 - 2011 Percorsi di rientro – Programma Master and Back pubblicato sul sito della Regione Autonoma della Sardegna il 22/06/2011 con determinazione n. 638/ARL del 21/06/2011;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 53/3 del 28/12/2011 – “Programma strategico di Alta Formazione “Master and back”. Disposizioni integrative alle attività istruttorie dell’Avviso Pubblico Master and Back 2010-2011 Percorsi di Rientro”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 32/29 del 24/7/2012 – “Programma strategico di Alta Formazione “Master and back” – Attuazione dell’art. 4, comma 44 L.R. 15/3/2012 n. 6 (Legge finanziaria 2012) per lo scorrimento delle graduatorie degli Avvisi Pubblici 2011.

2. OBIETTIVI E RISORSE DESTINATE

Obiettivo del presente procedimento è utilizzare in modo corretto e proficuo le risorse economiche complessivamente disponibili a valere sull’Avviso Pubblico 2010-2011 Percorsi di rientro del Programma Master and Back¹, offrendo ai quei candidati che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso ed avendo ottenuto il finanziamento ma – per motivi indipendenti dalla loro volontà – non hanno potuto portare avanti il percorso, la possibilità di richiedere nuovamente il finanziamento per un nuovo percorso di rientro.

La presente Procedura Integrativa rappresenta una misura eccezionale che offre una nuova possibilità ai laureati sardi che si sono impegnati in un percorso formativo di eccellenza al di fuori del territorio regionale, e intendono mettere a frutto nel contesto lavorativo sardo quanto appreso durante gli anni di formazione e specializzazione.

Non sono previste nuove risorse economiche destinate: la dotazione finanziaria della presente procedura è pari alla differenza tra lo stanziamento complessivo dell’Avviso 2010-2011 Percorsi di rientro - derivante dalla somma delle risorse originariamente stanziati sull’Avviso e degli ulteriori finanziamenti ad esso destinati dalle Delibere di Giunta Regionale n. 53/3 del 28.12.2011 e n. 32/29 del 24.07.2012 – e i fondi impegnati alla data di pubblicazione della presente procedura.

Considerato che si tratta di un intervento straordinario per il reimpiego delle risorse già stanziati, e per favorire una partecipazione più ampia, i nuovi percorsi di rientro potranno essere finanziati per un massimo di 24 mesi.

¹ L’avviso è stato pubblicato in data 22 giugno 2011 sul sito istituzionale della Regione Sardegna ed è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_5_20110701133638.pdf

L'importo complessivo disponibile a valere sulla presente procedura, calcolato come sopra indicato, è pari a € 7.000.000,00.

3. DESTINATARI - REQUISITI DEI CANDIDATI

Possono partecipare alla presente procedura **i candidati che hanno presentato domanda** congiunta di finanziamento, in associazione con un organismo ospitante (privato, pubblico o di ricerca), **a valere sull'Avviso Pubblico 2010-2011 Percorsi di rientro, entro i termini di scadenza** indicati al par. 8 del citato Avviso e **nel rispetto dei requisiti** di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 del medesimo Avviso e che sono stati costretti ad interrompere o non hanno potuto iniziare il percorso di rientro per cause imputabili al soggetto ospitante, come meglio specificato al successivo paragrafo 5 della presente procedura.

Non possono partecipare i candidati che hanno svolto **più del 50% del periodo finanziato** nell'ambito del precedente percorso di rientro.

In particolare, coloro che avevano attivato

- un contratto subordinato a tempo indeterminato, non devono aver superato i **18 mesi**;
- un contratto subordinato a tempo determinato o un contratto di tipo parasubordinato di 24 mesi, non devono aver superato i **12 mesi**;
- un contratto subordinato a tempo determinato o un contratto di tipo parasubordinato di 12 mesi, non devono aver superato i **6 mesi**.

Fermo restando quanto sopra esposto, i candidati, **alla data di presentazione della nuova domanda**, devono inoltre aver mantenuto i requisiti di seguito elencati, che dovranno essere conservati per tutta la durata del periodo finanziato.

In particolare, i candidati:

- non devono essere stati condannati con sentenze passate in giudicato o essere stati destinatari di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure di sentenze di

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;

- non devono essere stati destituiti, dispensati o licenziati per motivi disciplinari dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- non devono essere dipendenti dell'Amministrazione regionale sarda e degli Enti e Agenzie della Regione Autonoma della Sardegna.

4. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI BENEFICIARI – SOGGETTI OSPITANTI

Possono partecipare alla presente procedura, congiuntamente ai candidati di cui al paragrafo 3 di cui sopra, i **soggetti ospitanti** privati, pubblici e di ricerca che, **alla data di presentazione della domanda congiunta di finanziamento a valere sulla presente procedura**, siano in possesso dei requisiti previsti ai paragrafi 5.1, 6.1 e 7.1 (in relazione alla categoria di appartenenza dell'organismo: rispettivamente privato, pubblico o di ricerca) dell'Avviso pubblico Percorsi di rientro 2010-2011.

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEL NUOVO PERCORSO DI RIENTRO

Gli organismi ospitanti e i candidati in possesso dei requisiti previsti possono richiedere il finanziamento per un percorso di rientro da attivarsi attraverso le **medesime tipologie contrattuali** e nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni previste ai paragrafi 5.2, 6.2 e 7.2 dell'Avviso pubblico Percorsi di rientro 2010/2011, in relazione alla categoria di appartenenza del soggetto ospitante (rispettivamente privato, pubblico e ricerca).

Si fa presente che, per la stipula dei nuovi contratti, si dovrà far riferimento alla normativa intervenuta successivamente alla pubblicazione dell'Avviso 2010-2011 Percorsi di rientro, e in particolare alle disposizioni contenute nella L.92/2012 (c.d. riforma lavoro).

Rispetto a quanto previsto ai paragrafi dell'Avviso citati, inoltre, la **durata** contrattuale potrà essere diversa, come di seguito descritto, ma **non potrà comunque essere inferiore a sei mesi**.

Ulteriori limitazioni rispetto a quelle previste dall'Avviso pubblico Percorsi di rientro 2010/2011

Nell'ambito della presente procedura integrativa sarà possibile richiedere il finanziamento per un **massimo di 24 mesi**, secondo le modalità e con le limitazioni di seguito elencate in relazione alle diverse casistiche.

In tutti i casi di seguito elencati, gli organismi **privati** sono tenuti a **contribuire con proprie risorse al finanziamento dei percorsi per una percentuale pari al 15%** del costo complessivo derivante dalla contrattualizzazione del candidato per il numero di mensilità coperte dal contributo (per maggiori dettagli sul calcolo del finanziamento cfr. par. 6 della presente procedura).

A. Candidati che abbiano attivato il percorso nell'ambito dell'Avviso Percorsi di rientro 2010-2011 e l'abbiano successivamente interrotto per motivazioni imputabili all'organismo ospitante.

I candidati che hanno già usufruito per alcuni mesi del contributo per l'attivazione di un percorso di rientro, nell'ambito dell'Avviso Percorsi di rientro 2010-2011, potranno presentare richiesta di finanziamento - solo con un organismo ospitante **diverso** da quello indicato nella precedente domanda - per l'attivazione di una tra le seguenti tipologie contrattuali:

- *contratto di tipo subordinato a tempo indeterminato o assegno di ricerca della durata di 3 anni*

In questo caso il finanziamento sarà pari alla differenza tra il numero massimo delle mensilità finanziabili (24) e il numero di mesi già svolti dal candidato nel precedente percorso di rientro.

Ad esempio, se un candidato ha già percepito il contributo per 9 mesi, il finanziamento potrà coprire un massimo di 15 mesi (24 mensilità massime finanziabili – 9 mesi già svolti = 15 mesi finanziabili).

- *contratto di tipo subordinato o parasubordinato o assegno di ricerca della durata di 24 mesi*

Anche in questo caso il finanziamento sarà pari alla differenza tra il numero massimo delle mensilità finanziabili - che coincidono con quelle richieste - e il

numero di mesi per i quali il candidato ha già percepito il contributo (ad esempio: 24 mensilità massime finanziabili – 9 mesi già svolti = 15 mesi finanziabili).

➤ *contratto di tipo subordinato o parasubordinato o assegno di ricerca della durata di 12 mesi*

Nel caso in cui il candidato abbia già usufruito del finanziamento nell'ambito del precedente percorso di rientro per un periodo di durata pari o inferiore a 12 mesi, l'ammontare del finanziamento sarà pari alla durata richiesta.

Ad esempio: se il candidato ha già percepito il contributo per 12 mesi nell'ambito del precedente contratto e la nuova domanda è relativa ad un percorso di 12 mesi, il finanziamento non subirà decurtazioni (24 mensilità massime finanziabili – 12 mesi già svolti = 12 mesi finanziabili). Lo stesso accade qualora il candidato abbia ricevuto il precedente finanziamento per 9 mesi: in questo caso i mesi finanziabili sarebbero superiori alla durata richiesta (24 mensilità massime finanziabili – 9 mesi già svolti = 15 mesi finanziabili), pertanto il contratto riceverà copertura finanziaria per i 12 mesi richiesti.

Qualora invece il candidato abbia già usufruito del finanziamento nell'ambito del precedente percorso di rientro per una durata superiore ai 12 mesi² la durata dei mesi finanziabili sarà calcolata decurtando i mesi già svolti dal massimo delle mensilità finanziabili.

Ad esempio, qualora il candidato abbia già svolto il precedente percorso per 15 mesi, il nuovo contratto non potrà essere finanziato per più di 9 mesi rispetto ai 12 richiesti (24 mensilità massime finanziabili – 15 mesi già svolti = 9 mesi finanziabili).

➤ *contratto di tipo subordinato o parasubordinato o assegno di ricerca di durata diversa da 12 o 24 mesi*

Qualora si richieda l'attivazione di un contratto la cui durata sia stata calcolata sottraendo dal numero massimo di mensilità finanziabili (24) quelle già svolte dal candidato, il finanziamento non subirà decurtazioni.

² Questa possibilità si può verificare solo nel caso in cui il precedente contratto attivato dal candidato fosse a tempo indeterminato (quindi finanziato per 36 mesi): cfr. par. 3.

Ad esempio, nel caso in cui il candidato abbia già percepito il contributo per 6 mesi nel corso del precedente contratto, e la nuova domanda sia relativa ad un contratto di 18 mesi, potrà essere finanziata l'intera durata del contratto (24 mensilità massime finanziabili – 6 mesi già svolti = 18 mesi finanziabili).

Se invece la durata del contratto proposto fosse superiore al numero massimo di mensilità finanziabili tenendo conto dei mesi già svolti dal candidato, il contributo sarà decurtato in proporzione. Ad esempio, se si richiede il finanziamento per un contratto di 18 mesi ma il candidato ne ha già svolti 9, il contributo sarà decurtato in proporzione: 24 mensilità massime finanziabili – 9 mesi già svolti = 15 mesi finanziabili.

B. Candidati che non abbiano potuto attivare il percorso per rinuncia dovuta a motivazioni imputabili all'organismo ospitante

In relazione a questa categoria, i candidati potranno presentare richiesta di finanziamento solo con un organismo ospitante **diverso** da quello con il quale è stata presentata la precedente domanda, per un contratto di lavoro tra le tipologie previste dall'Avviso Percorsi di rientro 2010-2011. Le mensilità finanziabili saranno pari alla durata del contratto proposto fino ad un massimo di 24 mesi.

C. Candidati che non abbiano potuto attivare il percorso per vizi di forma o per assenza di requisiti dell'organismo ospitante relativi alla domanda congiunta presentata a valere sull'Avviso Percorsi di rientro 2010-2011

I candidati potranno presentare richiesta di finanziamento, anche con lo **stesso** organismo ospitante con il quale è stata presentata la precedente domanda (qualora questo sia in possesso dei requisiti previsti alla data di presentazione della nuova domanda), per un contratto di lavoro tra le tipologie previste dall'Avviso 2010-2011. I mesi finanziabili saranno pari alla durata del contratto proposto fino ad un massimo di 24 mesi.

6. ISTRUTTORIA, FINANZIAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'istruttoria delle domande sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento **secondo l'ordine cronologico di invio**, per il quale faranno fede la data e l'ora riportate sul timbro postale o equivalente attestazione di invio (cfr. par. 7).

A seguito dell'istruttoria, verranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione Sardegna gli elenchi delle domande ammesse a finanziamento.

In caso di accoglimento della domanda, i richiedenti riceveranno apposita lettera di concessione contenente tutte le indicazioni e la documentazione necessaria per l'effettiva erogazione del finanziamento. In caso di esito negativo (per riscontro di irregolarità o cause di inammissibilità), verrà inviata una comunicazione di esclusione.

Il **finanziamento** sarà erogato ai soggetti ospitanti per le domande ritenute ammissibili secondo quanto stabilito dalla presente procedura, secondo **l'ordine cronologico di invio** come sopra descritto, **fino ad esaurimento delle risorse disponibili**.

Il contributo sarà erogato all'organismo ospitante il quale dovrà provvedere a sua volta alla retribuzione mensile del candidato. L'effettiva erogazione potrà avvenire solo dietro presentazione, da parte dell'organismo, della documentazione richiesta dall'Agenzia in sede di concessione del finanziamento. In particolare, entro **45 giorni** dalla ricezione della comunicazione di concessione (pena la **revoca** del contributo) dovrà essere inviato dall'organismo ospitante il contratto datato e sottoscritto da entrambe le parti, in originale o in copia autentica e perfettamente conforme allo schema trasmesso in allegato alla domanda di finanziamento.

L'**erogazione** del contributo avverrà in quote semestrali, con le medesime modalità descritte nell'Avviso pubblico Percorsi di rientro 2010-2011 ai paragrafi 5.4 (organismi privati), 6.4 (organismi pubblici) e 7.4 (organismi di ricerca).

6.A - ORGANISMI PRIVATI

Il **contributo** avrà caratteristiche diverse a seconda della modalità prescelta per l'attivazione del percorso di rientro:

- nel caso di **contratti di lavoro subordinato** il finanziamento sarà pari alla **differenza tra il costo complessivo lordo dei mesi finanziabili**, calcolato in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore di riferimento dell'organismo ospitante per l'inquadramento nel livello economico contrattuale iniziale della categoria/qualifica professionale adeguata alla laurea/specializzazione posseduta dal candidato, **e la quota di cofinanziamento (pari al 15%)** a carico dell'organismo ospitante.

In ogni caso, il contributo erogato dall'Agenzia non potrà essere superiore a €36.000,00 annui. Nel caso di contratti di durata diversa da 12 o 24 mesi, il contributo massimo sarà proporzionato al numero di mesi finanziabili. L'IRAP, così come gli eventuali emolumenti a carattere straordinario o occasionale, i rimborsi spese e gli oneri accessori relativi alle spese di gestione del personale, resteranno a carico del datore di lavoro e non sono compresi nell'importo considerato né possono essere considerati come quota di cofinanziamento. **Il finanziamento sarà erogato per un periodo massimo di 24 mesi e decurtato in proporzione alle mensilità eventualmente già svolte dal candidato** (come meglio specificato al paragrafo 5 lettera A);

- nel caso di **contratti di lavoro parasubordinato**, il finanziamento sarà pari alla **differenza tra il costo complessivo lordo dei mesi finanziabili, e la quota di cofinanziamento (pari al 15%)** a carico dell'organismo ospitante. **In ogni caso, il contributo erogato dall'Agenzia non potrà essere superiore a €24.000,00 annui³.** L'IRAP, gli eventuali emolumenti a carattere straordinario o occasionale, i rimborsi spese e gli oneri accessori relativi alle spese di gestione del personale, resteranno a carico del datore di lavoro e non sono compresi nell'importo considerato né possono essere considerati come quota di cofinanziamento. **Il finanziamento sarà erogato per un periodo massimo di 24 mesi e decurtato in proporzione alle mensilità eventualmente già svolte dal candidato** (come meglio specificato al paragrafo 5 lettera A).

³ / ⁴ Nel caso di contratti di durata diversa da 12 o 24 mesi, il contributo massimo sarà calcolato moltiplicando €2.000,00 per il numero dei mesi finanziabili.

6.B – ORGANISMI PUBBLICI

Il **contributo** avrà caratteristiche diverse a seconda della modalità prescelta per l'attivazione del percorso di rientro:

- nel caso di **contratti di lavoro subordinato** il contributo sarà pari al **costo complessivo lordo dei mesi finanziabili**, calcolato in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di riferimento dell'organismo ospitante per l'inquadramento nel livello economico contrattuale iniziale della categoria/qualifica professionale adeguata alla laurea/specializzazione posseduta dal candidato.

In ogni caso, il contributo erogato dall'Agenzia non potrà essere superiore a €36.000,00 annui. Nel caso di contratti di durata diversa da 12 o 24 mesi il contributo massimo sarà proporzionato al numero di mesi finanziabili. L'IRAP, così come gli eventuali emolumenti a carattere straordinario o occasionale, i rimborsi spese e gli oneri accessori relativi alle spese di gestione del personale, resteranno a carico del datore di lavoro. **Il finanziamento sarà erogato per un periodo massimo di 24 mesi e decurtato in proporzione alle mensilità eventualmente già svolte dal candidato** (come meglio specificato al paragrafo 5 lettera A);

- nel caso di **contratti di lavoro parasubordinato**, il finanziamento sarà pari al **costo complessivo lordo dei mesi finanziabili. In ogni caso, il contributo erogato dall'Agenzia non potrà essere superiore a €24.000,00 annui**⁴. L'IRAP, così come gli eventuali emolumenti a carattere straordinario o occasionale, dei rimborsi spese e degli oneri accessori relativi alle spese di gestione del personale, resteranno a carico del datore di lavoro. **Il finanziamento sarà erogato per un periodo massimo di 24 mesi e decurtato in proporzione alle mensilità eventualmente già svolte dal candidato** (come meglio specificato al paragrafo 5 lettera A).

6.C – ORGANISMI DI RICERCA

Il **contributo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca** sarà pari al **costo complessivo lordo dei mesi finanziabili** derivante dalla contrattualizzazione del candidato secondo la normativa di riferimento per il conferimento di assegni di ricerca (così come disciplinata dalla L. 240 del 30 dicembre 2010 e secondo le modalità e le procedure disciplinate dal regolamento dell'organismo). L'IRAP, così come gli eventuali emolumenti a carattere straordinario o occasionale, i rimborsi spese e gli oneri accessori relativi alle spese di gestione del personale, resteranno a carico del datore di lavoro. **Il finanziamento sarà erogato per un periodo massimo di 24 mesi e decurtato in proporzione alle mensilità eventualmente già svolte dal candidato** (come meglio specificato al paragrafo 5 lettera A).

7. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I candidati potranno presentare congiuntamente al soggetto ospitante una sola domanda congiunta. Solo a seguito di eventuale comunicazione di esito negativo potranno presentare una nuova domanda.

I candidati che alla data di pubblicazione della presente procedura non hanno attivato il percorso rientro o lo hanno attivato e già interrotto, nell'ambito dell'Avviso 2010-2011 Percorsi di rientro, e intendano partecipare alla presente procedura congiuntamente agli organismi ospitanti, dovranno far pervenire apposita domanda congiunta di finanziamento, **a partire dal 14 gennaio 2013 e non oltre il 29 marzo 2013.**

I candidati che hanno attivato il percorso nell'ambito dell'Avviso 2010-2011 Percorsi di rientro e dovessero eventualmente trovarsi nella condizione di dover interrompere il percorso successivamente alla data di pubblicazione della presente procedura, dovranno presentare domanda congiunta di finanziamento entro il termine di sessanta giorni dall'effettiva interruzione del percorso.

Le domande congiunte di finanziamento firmate dall'organismo e dal candidato (secondo il fac-simile allegato alla presente procedura, contrassegnato dalla lettera A, B o C a seconda della categoria di appartenenza dell'organismo) dovranno essere **trasmesse dall'organismo**

in busta chiusa unitamente allo schema di contratto e agli altri documenti richiesti, nel rispetto dei termini sopra indicati, pena la decadenza dal beneficio ed inammissibilità della domanda presentata fuori-termini.

La documentazione dovrà pervenire, secondo le modalità sopra descritte, presso la sede dell'Agenzia regionale per il lavoro, Via Is Mirrionis 195, 09122 Cagliari, a pena di esclusione tramite servizio postale, corriere o altro recapito autorizzato.

I mittenti avranno cura di verificare che sul plico risultino indicati la data e l'orario di accettazione da parte dell'ufficio postale, del corriere o altro recapito autorizzato (nel timbro postale o analoga attestazione di invio) ed, in difetto di indicazioni relativamente all'orario, verrà considerato ai fini dell'inserimento in graduatoria l'orario delle ore 23:59 del giorno di spedizione mentre qualora non risulti in maniera certa neppure la data di invio, saranno considerati utili la data e l'orario di arrivo presso l'Agenzia regionale per il lavoro e, se pervenuta successivamente ai termini di scadenza come più sopra descritti, la domanda sarà considerata inammissibile.

Il plico dovrà contenere i seguenti documenti:

- a. **domanda congiunta di finanziamento del percorso di rientro**: la domanda dovrà, **a pena di esclusione**, essere **compilata in tutte le sue parti** secondo il **modello allegato** (Allegato A, B o C a seconda della categoria di appartenenza dell'organismo: rispettivamente privato, pubblico o di ricerca) e **firmata in originale per esteso** da entrambi i richiedenti laddove richiesto. **Non saranno in nessun caso prese in considerazione domande di partecipazione che non rispettino i suddetti requisiti;**
- b. fotocopia fronte/retro di un **documento di riconoscimento del rappresentate legale dell'organismo ospitante** in corso di validità;
- c. fotocopia fronte/retro di un **documento di riconoscimento del candidato** in corso di validità;
- d. **schema di contratto** siglato da candidato e rappresentante dell'organismo per preventiva condivisione. Lo schema trasmesso dovrà essere perfettamente conforme alla versione definitiva del contratto che, in caso di finanziamento del percorso dovrà, pena la revoca del contributo, essere trasmesso in originale o in copia autentica, datato e sottoscritto da entrambi i soggetti, entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di concessione del

finanziamento, salva la facoltà di presentare all'Agenzia istanza scritta e motivata di proroga del suddetto termine, nei casi in cui gli adempimenti previsti richiedano tempi più lunghi;

e. *(solo per gli organismi privati)* **dichiarazione** resa singolarmente da parte di tutti i soggetti indicati al par. 5.1 dell'Avviso pubblico Percorsi di rientro 2010-2011 (nell'ipotesi di un unico soggetto è sufficiente la compilazione della domanda secondo l'allegato A) attestante che nei confronti di ciascun dichiarante:

- non sia pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. Tale dichiarazione dovrà essere resa, in apposita autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, da tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società;
- non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici. Tale dichiarazione dovrà essere resa, in apposita autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, da tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società.

8. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e della L.R. n. 40/1990, il responsabile del procedimento è il Responsabile della Linea di attività Master and Back del PO FSE 2007-2013 della Regione Autonoma della Sardegna nella persona del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI

L'amministrazione si riserva la più ampia facoltà di effettuare gli opportuni controlli, anche successivamente all'assegnazione del finanziamento, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati in sede di presentazione della domanda oltre che della documentazione presentata per l'erogazione del finanziamento e di revocare, in presenza di dichiarazioni false e mendaci e riscontrate irregolarità, il finanziamento concesso con diritto a richiedere la restituzione degli importi indebitamente percepiti ed eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza.

Per qualsiasi informazione concernente il procedimento amministrativo gli interessati potranno contattare:

l'indirizzo email masterandback.back@regione.sardegna.it

l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, sito in Via Is Mirrionis, 195 - Cagliari – ITALY, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì ore 11:00-13:00; martedì e mercoledì ore 16:00-17:00, esclusi i festivi.

Eventuali ricorsi potranno essere presentati al TAR Sardegna.

L'Agenzia regionale per il lavoro si riserva la facoltà di sospendere, modificare e/o annullare la presente procedura in qualunque momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

9. TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*". La relativa informativa è presente sul sito ufficiale Master and Back (www.regione.sardegna.it/masterandback/).